

Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 22 novembre 2019 – 20 febbraio 2020 n. 4451

Contratto di transazione – natura commutativa - risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta – art. 1467 c.c.

Il contratto di transazione, sulla base della natura commutativa delle reciproche concessioni effettuate tra le parti, è risolubile ex art. 1467 c.c., attesa pure l'inapplicabilità dell'art. 1976 c.c. e dell'art. 1970 c.c. all'ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

"La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in base al principio generale emergente dall'art. 1467 c.c., in quanto l'irrisolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall'art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento e l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall'art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma genetico."

Precedenti conformi:

Cass. 14 aprile 1956, n. 1105;

Cass. 28 agosto 1993, n. 9125;

Cass. 20 marzo 1976, n. 1016; Cass. 15 luglio 1982, n. 4141; Cass. 27 giugno 2001, n. 8808;

Cass. 21 novembre 2013, n. 26124; Cass. 13 settembre 2017, n. 21279

Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718;

Cass. 4 giugno 2019, n. 15255

Cass. 8 marzo 2017, n. 5795; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718

Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 10 maggio 2018, n. 11254.

COMMENTO

Con la sentenza in esame, n. 4451 del 20 febbraio 2020, la II Sezione Civile della Corte di Cassazione sancisce l'applicabilità al contratto di transazione dell'art. 1467 c.c., che disciplina l'ipotesi di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il *casus decisis* concerne i soci di una società di gestione alberghiera, che in contrasto tra loro per ragioni amministrative ed economiche, decidevano di stipulare in data 29 ottobre 2010 un contratto preliminare di vendita di quote sociali a scopo transattivo, col quale il socio C.G. assumeva l'obbligo di acquistare le quote di C.D. e D.B. per il complessivo prezzo di euro 8.500.000,00.

C.G., lamentando un imprevedibile crollo dei valori immobiliari e dei livelli di redditività dell'hotel gestito dalla suddetta società, unitamente all'inattesa lievitazione dei costi di gestione, non dava corso all'acquisizione definitiva delle quote sociali, rendendosi inadempiente rispetto al preliminare di vendita delle stesse.

Il Tribunale di Trento, adito dai soci promissari venditori, disponeva il trasferimento delle quote societarie e il pagamento del saldo-prezzo in esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., nel contempo

respingendo la domanda riconvenzionale proposta da C.G. per la risoluzione del preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il socio C.G., vistosi respingere le richieste anche in sede di gravame, adiva la Corte di Cassazione al fine di veder riconosciuto il suo diritto alla risoluzione del preliminare del 29 ottobre 2010 per eccessiva onerosità sopravvenuta, ponendo alla base della sua richiesta tre ordini di censure, che purtroppo mal si conciliano con le motivazioni esposte dal Consesso.

Difatti il ricorrente, qualificando il contratto del 29 ottobre 2010 come transazione cd. "*mista*", incentra il ricorso sul riconoscimento della non transattività e dell'autonomia del preliminare di cessione di quote, pertanto rescindibile per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Orbene, i Giudici di legittimità, nel delimitare l'ambito di analisi della questione di diritto loro sottoposta, circoscrivono la loro indagine al tema della risolubilità della transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta, tema che – come la stessa Corte precisa – *pur godendo di una sua classicità presso la dottrina, ha avuto poche occasioni di emersione in giurisprudenza.*

Gli Ermellini, in primo luogo, si premurano di esaminare e individuare la natura del contratto di transazione, al fine di individuare le norme e la disciplina applicabile.

Inizialmente la Corte ricorda come una prima ed autorevole interpretazione dottrinale escludesse la risolubilità della transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto transattivo, sulla base della sua natura aleatoria.

Ritenendo condivisibile questa tesi dottrinale, I Giudici avrebbero dovuto concludere applicando al caso di specie, l'art. 1469 c.c., norma che disciplina il principio generale dell'irrisolubilità dei contratti aleatori.

Tuttavia, il Supremo Consesso, pur riconoscendo l'autorevolezza di questa Dottrina, ritiene non più accettabile e non più condivisibile - in quanto superata - tale interpretazione, attesa la natura - ormai accertata - commutativa, e non aleatoria, del contratto di transazione.

Difatti, la natura commutativa del contratto transattivo è *in re ipsa*, strettamente connessa alla causa del contratto, sulla base del rapporto tra *aliquid datum e aliquid retentum*, in forza del quale le parti effettuano reciproche concessioni in vista della composizione di una controversia tra le stesse.

In secondo luogo, la Corte si premura di valutare l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1970 c.c., che stabilisce l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione, e dall'art. 1976 c.c., che sancisce l'irrisolubilità per inadempimento della transazione novativa.

In merito all'art. 1970 c.c. il Giudice di ultima istanza sottolinea come tale disposizione esaurisca la sua azione al momento del sinallagma genetico, non estendendosi al sinallagma funzionale.

Allo stesso modo, il Consesso ricorda come l'art. 1976 c.c., che testualmente disciplina l'irrisolubilità della transazione novativa per inadempimento, costituisca una vera e propria eccezione al principio generale di risolubilità dei contratti a prestazioni corrispettive per alterazione del sinallagma funzionale e, come tale, sia da ritenersi inestensibile all'eccessiva onerosità, oltre che all'impossibilità sopravvenuta e alla presupposizione.

In conclusione, pur rigettando il ricorso in quanto *privo di decisività, perchè focalizzato sulla natura non transattiva del preliminare di cessione delle quote, profilo qualificatorio irrilevante agli effetti della risolubilità del negozio per eccessiva onerosità sopravvenuta*, la Corte sancisce l'applicabilità dell'art. 1467 c.c. al contratto di transazione ad esecuzione differita, attesa la sua natura commutativa e pertanto sottolinea come lo stesso non sfugga al principio generale di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione originaria, previsto per i contratti a prestazioni corrispettive.

La circostanza che il preliminare di cessione delle quote avesse avuto o meno natura transattiva avrebbe potuto rilevare ove si fosse discusso della sua rescissione per lesione o della sua risoluzione per inadempimento, non rilevando, per contro, nel caso di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

Sui contrasti amministrativi e proprietari interni alla Liberty s.r.l., gestrice dell'Hotel Liberty" di (OMISSIS), si innestava in data 29 ottobre 2010 la stipula di un negozio, titolato "preliminare di vendita di quote sociali a scopo transattivo", col quale, tra l'altro, il socio C.G. assumeva l'obbligo di acquistare le quote di C.D. e D.B. per il complessivo prezzo di Euro 8.500.000,00.

Adito da questi ultimi, il Tribunale di Trento disponeva il trasferimento delle quote societarie e il pagamento del saldo-prezzo in esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., nel contempo respingendo la domanda riconvenzionale proposta da C.G. per la risoluzione del preliminare da eccessiva onerosità sopravvenuta.

La tesi esposta da C.G., e disattesa dal primo giudice, qualifica il negozio del 29 ottobre 2010 come transazione c.d. mista, nella quale il preliminare di cessione delle quote esprimerebbe una causa autonoma rispetto alla causa transattiva dei patti endosocietari (questi ultimi necessariamente estesi agli altri soci, B.A. e L.); solo in ragione dell'autonoma causa non transattiva, il preliminare di cessione delle quote sarebbe risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta, determinata dall'imprevedibile crollo dei valori immobiliari e dei livelli di redditività dell'Hotel Liberty", in uno all'inattesa lievitazione dei costi di gestione.

Soccombente anche in appello, C.G. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. C.D. e D.B. resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia, per aver il giudice d'appello omesso di decidere sul capo di gravame inerente la clausola n. 9 del contratto del 29 ottobre 2010,

nonostante questa evidenziasse l'autonomia del preliminare di cessione delle quote rispetto alla parte transattiva del negozio.

In subordine, il secondo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame della clausola n. 9, nella prospettiva dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver il giudice d'appello interpretato il contratto del 29 ottobre 2010 su basi formalistiche e ignorando la clausola n. 9, nonostante questa evidenziasse l'autonomia del preliminare di cessione delle quote rispetto alla parte transattiva del negozio.

2. La controversia ruota attorno al tema della risolubilità della transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta, tema che, pur godendo di una sua classicità presso la dottrina, ha avuto poche occasioni di emersione in giurisprudenza.

La legge stabilisce l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione (art. 1970 c.c.) e l'irrisolubilità per inadempimento della transazione novativa (art. 1976 c.c.), ma non anche l'irrisolubilità della transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Una linea dottrinale esclude la risolubilità della transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta poiché qualifica la transazione come contratto aleatorio, sì da riportarla alla generale irresolubilità per eccessiva onerosità sopravvenuta dei contratti aleatori (art. 1469 c.c.).

Seppur autorevole, questa posizione è isolata in letteratura, e negletta dalla giurisprudenza di legittimità.

Per la sua natura commutativa, e non aleatoria, la transazione è considerata soggetta al principio generale di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (Cass. 14 aprile 1956, n. 1105).

L'irrisolubilità della transazione novativa per inadempimento, sancita dall'art. 1976 c.c., quale eccezione al principio generale di risolubilità dei contratti a prestazioni corrispettive per alterazione del sinallagma funzionale, è ritenuta inestensibile all'eccessiva onerosità, oltre che all'impossibilità sopravvenuta e alla presupposizione (Cass. 28 agosto 1993, n. 9125).

La commutatività della transazione può dirsi ormai acquisita, sorretta dalla 'reciprocità delle concessioni' che l'art. 1965 c.c. indica a fondamento causale del negozio compositivo, sicché, se ancora si dibatte, come per la revocatoria fallimentare da notevole sproporzione, non si dibatte più sull'aleatorietà o la commutatività della transazione, ma unicamente sui parametri oggettivi del giudizio commutativo (Cass. 20 marzo 1976, n. 1016; Cass. 15 luglio 1982, n. 4141; Cass. 27 giugno 2001, n. 8808; Cass. 21 novembre 2013, n. 26124; Cass. 13 settembre 2017, n. 21279).

3. In base alla natura commutativa del rapporto tra aliquid datum e aliquid retentum, considerata inoltre la valenza sistematica della risoluzione per alterazione funzionale del sinallagma, può enunciarsi il seguente principio di diritto: 'la transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall'art. 1467 c.c., in quanto l'irrisolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall'art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento, e l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall'art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma genetico'.

4. Ciascuno dei motivi nei quali si articola l'odierno ricorso evidenzia una specifica ragione di infondatezza.

4.1. Nel denunciare un'omissione di pronuncia su un capo di gravame inerente la natura non transattiva del preliminare di cessione delle quote, il primo motivo trascura che il giudice d'appello ha qualificato viceversa in senso transattivo l'intero negozio del 29 ottobre 2010, sicché non di omessa pronuncia si tratta, bensì di rigetto implicito (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).

4.2. Nel denunciare l'omesso esame di una clausola pattizia, a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il secondo motivo trascura che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne l'omesso esame di elementi fattuali, non di elementi interpretativi (Cass. 8 marzo 2017, n. 5795; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718).

4.3. Nel denunciare la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, il terzo motivo trascura che la ricostruzione ermeneutica del giudice d'appello, lungi dall'essersi arrestata sul piano testuale del negozio (locuzioni 'a scopo transattivo' e 'a titolo transattivo' riferite alla cessione delle quote), ne ha vagliato l'assetto sostanziale complessivo (in punto di garanzia della cessione e determinazione del prezzo), sicché la censura si risolve nell'offerta di un'esegesi soggettivamente 'migliore', il che eccede i margini del sindacato di cassazione sull'interpretazione dei contratti (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 10 maggio 2018, n. 11254).

5. A monte, l'impianto stesso del ricorso è privo di decisività, in quanto focalizzato sulla natura non transattiva del preliminare di cessione delle quote, profilo qualificatorio irrilevante agli effetti della risolubilità del negozio per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Nella sua impostazione complessiva, e nei singoli motivi in cui si articola, il ricorso è proteso a dimostrare che il negozio del 29 ottobre 2010 sia una transazione c.d. mista, la quale, sul modello delineato dall'art. 1965 c.c., comma 2, sommerebbe una parte transattiva (quella endosocietaria definita dalla clausola n. 9) e una parte non transattiva, appunto coincidente col preliminare di cessione delle quote.

Tuttavia, in base all'enunciato principio di diritto (supra, § 3), che il preliminare di cessione delle quote abbia o meno natura transattiva avrebbe potuto rilevare ove si fosse qui discusso della sua rescissione per lesione o della sua risoluzione per inadempimento, e invece non rileva affatto, poiché qui si discute della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

6. Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.